



Roma, 28.09.05

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53

L'Anp ha da sempre osservato l'iter legislativo di attuazione della legge 53/2003 da un'ottica che tiene conto del complesso intreccio dei soggetti istituzionali (MIUR, Regioni, Scuole autonome) chiamati dalla Costituzione a mettere in atto la volontà del legislatore: per questa ragione l'attenzione si è rivolta soprattutto a rintracciare quella rete di rapporti che dovrebbe tradurre il disegno teorico in concrete scelte: tale rete non sembra ancora intessuta; esempio di ciò è la sorte degli oltre settecento istituti professionali di Stato per i quali si prospetta uno scenario ancora da definire sia dal punto di vista istituzionale che da quello relativo agli assetti formativi (quali profili, quali percorsi, quali certificazioni). In realtà, quale autonomia? Riteniamo che la mancata definizione dell'intero sistema (istruzione e istruzione e formazione professionale), costituisca un elemento di forte criticità, in quanto lascia indeterminato lo scenario di sfondo nel quale collocare l'intero processo riformatore.

Per quanto riguarda l'area istruzione, inoltre, c'è da annotare:

- l'impianto dei licei appare caratterizzato da una frammentazione delle discipline (troppe per ogni indirizzo) con un rigidità strutturale accentuata (un numero troppo elevato di percorsi, tutti predefiniti), a fronte di bisogni di flessibilità evidenziati chiaramente da tutti gli indicatori internazionali;
- l'autonomia, che costituisce non solo lo strumento fondamentale per soddisfare i bisogni formativi dei singoli e dei territori, ma il principio ispiratore di ogni riforma degli ordinamenti scolastici, non trova spazio vitale all'interno del testo: viene richiamata in modo formale, ma non le vengono attribuiti gli strumenti necessari quali l'organico funzionale e budget di gestione adeguati e, al di fuori del testo, una revisione degli organi di governo ed un sistema moderno ed efficiente di reclutamento e di gestione degli organici. Inoltre i quadri orari, per la quasi totalità dei casi, prescrittivi, riportano alla memoria ciò che già esiste e che si riferisce al vecchio impianto ministeriale;
- il tema del successo formativo da assicurare a ciascuno, che sottende ad ogni riforma in Europa, e che altri paesi hanno affrontato attraverso la riduzione del carico orario settimanale obbligatorio, l'abbassamento dell'età di uscita dal percorso secondario, la personalizzazione dell'offerta formativa, un più largo spazio per le scelte individuali attraverso le opzioni, viene invece affrontato





nello schema di decreto e nei quadri orari allegati, in modo esattamente contrario: più ore, più materie, opzioni ridotte ai margini, riproduzione del tradizionale modello a canne d'organo.

Nel merito dello schema di decreto legislativo:

Cosa è apprezzabile

- L'affermazione della pari dignità dei percorsi di istruzione e formazione, in quanto ciò corrisponde a bisogni di articolazione dell'offerta formativa secondo le vocazioni e le scelte degli studenti (art. 1, comma 5);
- La realizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro come elemento strutturale dei curricula (art. 1, comma 6);
- la possibilità di cambiare scelta, in modo assistito da parte delle istituzioni scolastiche anche in associazione tra loro, che introduce l'idea della valutazione positiva anche dell'errore (art. 1, comma 7);
- l'acquisizione di crediti certificati, anche acquisiti in percorsi interrotti, o in esperienze diverse, anche compiute all'estero (art. 1, comma 8);
- la previsione, nel quinto anno dei licei, dell'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua inglese (art. 3, comma 3);
- la definizione delle quote di flessibilità da attribuire alle istituzioni scolastiche sulla base di quanto è definito all'art. 27, comma 1c. del testo emendato.

Cosa è criticabile

- l'istituzione di centri polivalenti per decreto del Ministro (art 1, comma 14), in quanto ciò costituisce la creazione di una nuova struttura ordinamentale diversa dalla scuola autonoma: l'aggregazione di offerte formative integrate tra istruzione e formazione dovrebbe avvenire a seguito di accordi tra le singole istituzioni scolastiche e le Regioni alle quali compete la definizione dell'offerta sul territorio; allo stesso modo non condividiamo quanto affermato all'art. 27, comma 3, del testo emendato, sull'interlocuzione tra Regione e amministrazione, in quanto si ritiene che debbano essere le scuole autonome gli interlocutori privilegiati per la definizione della rete scolastica;
- la palese contraddizione, nello stesso testo, sulla pari dignità dei due canali, mediante la definizione di percorsi liceali diversificati in almeno quattro livelli: a- un liceo definito come specialmente "qualificato" (art. 5, comma 1), b- altri, quelli senza indirizzi, privi di aggettivi e, quindi, per confronto, da ritenere meno qualificati (artt. 7, 8, 9, 11); c- altri ancora, quelli con indirizzi, che si collocano in una via di mezzo, in quanto privi sia di impianto liceale che di valenza professionale (artt. 4, 6, 10) ; d- istruzione e formazione professionale, da definire, ma che appare come elemento residuale;
- l'inserimento, nello schema di decreto, del capo IV "Raccordo e continuità tra il primo e il secondo ciclo", che in realtà apporta una serie di modifiche al D.Lgs 59/04, che avrebbe invece necessità di una propria definizione svincolata dalle sorti attuative del decreto sul II ciclo.



Cosa è da chiarire

- il concetto di “rilascio” (art. 27, comma 6 del testo emendato) delle qualifiche a carattere professionalizzante “esclusivamente dalle Regioni e province autonome”; infatti sono le istituzioni scolastiche autonome, indipendentemente dall’amministrazione di appartenenza, che hanno tale compito, anche se per delega dell’amministrazione stessa. Gli istituti professionali di stato, che finora hanno avuto tale prerogativa, non dovranno e non potranno perdere un’attribuzione caratteristica dello status di istituzioni autonome, garantite a livello costituzionale;
- il concetto di “trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane e strumentali ...” (art. 28, comma 4 del testo emendato, in quanto esistono competenze gestionali attribuite alle scuole autonome, peraltro dotate di personalità giuridica, che non potranno e non dovranno perdere una potestà garantita dalla Costituzione;